

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente MAGLIANO.*

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bosco, il Ministro del turismo e dello spettacolo Folchi e il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mannironi.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione prosegue l'esame dello schema di parere favorevole proposto dal senatore Cornaggia Medici sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cocco Maria ed altri: « *Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni* » (2344), già approvato dalla Camera dei deputati. Viene messa ai voti, dopo una breve esposizione riassuntiva del Presidente Magliano, la proposta del Sottosegretario Mannironi di inserire nel parere favorevole alla 1<sup>a</sup> Commissione (Presidenza e Interno) il suggerimento di modificare l'articolo 1 nel senso di demandare a successiva norma, da inquadrarsi nella più ampia riforma dell'ordinamento giudiziario, l'ammissione della donna alla carriera della Magistratura. La proposta viene accolta a maggioranza e la Commissione decide pertanto di trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito, con la summenzionata osservazione.

Il senatore Caroli illustra poi brevemente il disegno di legge: « *Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni* » (2405), già approvato

dalla Camera dei deputati proponendo di trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito (10<sup>a</sup> - Lavoro). Senza discussione la Commissione approva la proposta dell'estensore.

IN SEDE REFERENTE, riprende l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rocchetti ed altri: « *Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda, e del vincolo alberghiero* » (2362), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore Berlingieri riferisce sui lavori del comitato di studio nominato nella seduta della scorsa settimana e chiarisce che gli orientamenti del comitato stesso sono risultati in sostanza i seguenti: scadenza del vincolo di destinazione alberghiera al 31 dicembre 1964, scadenza del blocco delle locazioni alla stessa data, e aumento dei canoni nella misura del 30 per cento. Dopo interventi dei senatori Gramegna e Bonafini prende la parola il senatore Monni; quest'ultimo, dopo avere sottolineato l'opportunità di un sollecito ritorno alla libera contrattazione sul mercato degli affitti, propone una nuova formulazione, in 10 articoli, del provvedimento, ed illustra le ragioni che a suo avviso militano a favore della nuova formulazione. Nell'ampia discussione che segue intervengono il Ministro Bosco, i senatori Angelini Armando, Capalozza, Micara, Gramegna (quest'ultimo favorevole alle proposte del comitato, si dichiara contrario al nuovo testo), Bonafini, Molinari e il Pre-

sidente Magliano. Il ministro Folchi sottolinea la necessità di trovare un accordo su una formulazione che consenta alla Commissione di chiedere all'unanimità il ritorno del disegno di legge in sede deliberante. Il senatore Capalozza, richiamandosi all'intervento svolto nella precedente seduta sottolinea l'esigenza di consentire lo sblocco agli enti locali proprietari di immobili adibiti ad uso alberghiero per demolire gli stessi e costruirne altri modernamente attrezzati sempre ad uso alberghiero; e propone che all'articolo 5 del testo presentato dal senatore Monni (articolo che a suo avviso dovrebbe riferirsi esclusivamente agli enti locali e non a tutti gli enti pubblici) si inserisca un emendamento che risolva il problema prospettato.

Dopo ulteriore ampia discussione alla quale prendono parte il ministro Bosco, il Presidente Magliano, il senatore Micara e il senatore Monni, la Commissione accetta la sostanza dell'emendamento del senatore Capalozza. La Commissione si dichiara altresì favorevole ad alcune modificazioni del testo suggerite dal ministro Bosco. In definitiva la formulazione del testo risulta la seguente:

Art. 1. — La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947, è prorogata sino al 31 dicembre 1964.

Art. 2. — I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 per il primo anno di proroga e dal 1° gennaio 1964 per il secondo anno di proroga, nella misura del 30 per cento per ciascun anno e sono applicabili con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dalle successive disposizioni in materia com-

prese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni.

Art. 2-bis. — Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non può essere superiore a cento volte l'ammontare dei canoni legali dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.

Art. 3. — Il vincolo di destinazione alberghiera previsto nelle leggi 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive disposizioni, nonchè la proroga delle locazioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano qualora proprietario dell'immobile adibito ad uso alberghiero sia un Ente pubblico il quale ne chieda la disponibilità per i propri fini istituzionali.

Art. 4. — Il locatore può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quando intenda gestire l'esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio.

Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile perde la sua efficacia qualora, entro sei mesi dal rilascio, il locatore od il figlio non assumano effettivamente la cessazione dell'esercizio o la cedano a terzi.

In tali casi il conduttore ha diritto al ripristino della locazione nonchè al risarcimento dei danni.

Art. 5. — Il locatore può far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno 4 mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità dell'immobile, quando si proponga di ricostruire l'immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apportare all'immobile, adibito ad albergo o a pensione, notevoli migliorie che ne aumentino la capacità ricettiva, o che comunque comportino un passaggio della azienda a categoria superiore.

La domanda di cessazione della proroga, corredata del progetto delle opere, è subordinata al preventivo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Qualora il locatore, ottenuto il rilascio dell'immobile, non dia, entro quattro mesi dal rilascio stesso, inizio ai lavori, e non li com-

pleti entro il termine che sarà stabilito dal Ministero del Turismo e dello spettacolo, il provvedimento che dispone il rilascio perde la sua efficacia ed il conduttore ha diritto al ripristino della locazione ed al risarcimento dei danni.

Art. 6. — Per l'esercizio delle facoltà previste dai due articoli precedenti il locatore deve chiedere il nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo potrà concedere previo giudizio sulle offerte garanzie di capacità professionale e di idoneità delle migliorie.

Art. 7. — Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge rimarranno invariati, agli effetti della imposta e delle sovrimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno solare 1961.

Art. 8. — Per quanto non previsto nei precedenti articoli continuano ad avere vigore le disposizioni vigenti.

Art. 9. — La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1963.

I senatori Gramegna e Bonafini, pur protestando vivacemente per la procedura seguita e pur non essendo d'accordo sulla nuova formulazione del testo, dichiarano di accondescendere all'orientamento della maggioranza favorevole al ritorno del disegno di legge in sede deliberante, esclusivamente per la assenza di ogni altra alternativa capace di portare, nella attuale situazione dei lavori parlamentari, ad una positiva soluzione dei delicati problemi trattati. Dopo un ulteriore intervento del Presidente Magliano e del senatore Monni, la Commissione all'unanimità incarica il Presidente stesso di chiedere alla Presidenza del Senato che il disegno di legge venga attribuito alla competenza della Commissione in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE, il Presidente Magliano riferisce sul disegno di legge: « *Ordinamento della professione di giornalista* » (2374), già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo aver sottolineato la fondamentale importanza di una libera stampa per la vita democratica del Paese, il relatore illustra ampiamente l'articolazione del disegno

di legge, i suoi scopi e le sue finalità, e propone la sua approvazione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati; tale testo, nonostante talune imperfezioni, risponde sostanzialmente — secondo il relatore — all'esigenza che si vuole soddisfare. I senatori Angelilli e Monni si associano alla proposta del Presidente Magliano e si dichiarano favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Terracini afferma di essere stupito che la categoria dei giornalisti richieda questo provvedimento il quale avrà a suo avviso conseguenze estremamente dannose poichè soffocherà il rinnovamento continuo del giornalismo italiano; secondo l'oratore i problemi della categoria possono essere risolti da una efficiente azione sindacale e non dalla creazione di un Albo rigidamente regolato dal punto di vista amministrativo. Comunque, conclude il senatore Terracini, visto che i giornalisti hanno per lungo tempo sostenuto l'opportunità dell'approvazione del provvedimento, egli voterà a favore. Il ministro Bosco ringrazia il senatore Magliano per la sua ampia e dettagliata relazione e si dichiara favorevole al disegno di legge che va incontro a una categoria così importante e meritoria come è quella dei giornalisti. Dopo di che il provvedimento viene messo ai voti ed approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

#### DIFESA (4°)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente CADORNA.*

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge: « *Autorizzazione a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate* » (2196), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pajetta, ricorda come l'Italia, legata da rapporti di stretta amicizia con la Repubblica somala, stia svolgendo un programma pluriennale per l'assistenza tecnica al giovane Stato africano, i cui problemi e i progressi sulla via dello sviluppo vengono riguardati con vivo interesse.

Con il presente provvedimento — al quale il relatore si dichiara favorevole — è stato richiesto il contributo dell'Italia per consentire alla Repubblica somala di poter di-

sporre di mezzi che le assicurino un minimo apprestamento difensivo e che possano trovare utilizzazione anche per esigenze nel campo civile.

Dopo interventi dei senatori Jannuzzi, Palermo, e Militeri, il disegno di legge viene approvato, senza modificazioni, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Su relazione favorevole del senatore Militeri, e senza discussione, viene parimenti approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati il disegno di legge: « *Riscatto servizi militari* » (2355).

Si passa quindi, al seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: « *Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926* » (1451).

Il Presidente ricorda che nell'ultima riunione era stato deciso di inviare alla Commissione finanze e tesoro un nuovo testo del disegno di legge, redatto dal senatore Piasenti, così formulato:

« Art. 1. — Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina, che furono licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e che, riassunti in servizio ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, dello stesso regio decreto, in qualità di operai temporanei, furono successivamente licenziati in data non posteriore al 31 dicembre 1926, è concesso trattamento di quiescenza secondo le norme dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 809. Il trattamento compete qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'Amministrazione che motivo esclusivo del definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti fu quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o di aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre che ai dipendenti o loro aventi cau-

sa non sia stato liquidato trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo citato.

Art. 2. — Il trattamento previsto dal precedente articolo 1 ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è concesso a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi della data anzidetta.

Art. 3. — È riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 809.

Art. 4. — All'onere presunto di lire 5 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63, sarà fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 139 e 146 del bilancio del Ministero della Difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2 milioni e lire 3 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Presidente fa presente, inoltre, che sempre nella trascorsa seduta furono inviati alla Commissione Finanze e tesoro, ognora per conoscere il parere, due emendamenti, presentati dai senatori Vergani e Palermo, all'articolo 1, intesi il primo ad aggiungere nel primo comma dopo le parole: « furono successivamente licenziati » le parole: « o si dimisero dal servizio »; il secondo volto a sopprimere, nel secondo comma, dopo le parole: « indubitabilmente comprovato » le altre: « dagli atti in possesso dell'Amministrazione ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al nuovo testo del disegno di legge e al primo emendamento dei senatori Vergani e Palermo, mentre ha manifestato parere contrario alla seconda proposta di modifica.

Dopo che il relatore ha illustrato i motivi ispiratori del nuovo testo, insorge un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Vergani, Tessitori, Palermo Pajetta, De Luca Luca, Vallauri, il Presidente ed il Sottosegretario di Stato Pelizzo.

Si decide, infine, di rinviare il seguito della discussione ad un'altra seduta, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

**FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963. — Presidenza del Presidente BERTONE.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi ed i Sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Pecoraro, per il tesoro Bovetti e per il turismo e lo spettacolo Lombardi.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa del deputato Castellucci: « *Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane* » (2309), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore Valmarana illustra il provvedimento, concludendo in senso favorevole alla sua approvazione.

Il senatore Bertoli, premesso di non essere contrario alla sistemazione del personale di cui trattasi, manifesta qualche perplessità circa la convenienza di procedere a rimaneggiamenti di organici prima della riforma burocratica in preparazione.

Il senatore Parri, partendo dalla stessa premessa, fa analoghe riserve, reputando che sarebbe stato più opportuno inquadrare il personale interessato nei ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, mentre, a suo avviso, il provvedimento in discussione rischia di consolidare il monopolio in oggetto, al quale egli è contrario, ritenendo che non abbia altra giustificazione che quella fiscale.

Tale opinione è in parte condivisa dal senatore Mott, il quale pone altresì in rilievo gli oneri che lo Stato sostiene a beneficio degli esportatori somali, e che vanno classificati fra gli aiuti ai Paesi sottosviluppati.

Il senatore Ruggeri rileva che l'attuale sistema di distribuzione delle banane dà luogo a fenomeni di monopolio del commercio degli ortofrutticoli da parte di concessionari provinciali, e raccomanda al Governo di studiare un sistema di distribuzione diretta.

Parlano infine il Presidente, che riassume la discussione, ed il Sottosegretario di Stato Pecoraro, che risponde alle osservazioni dei precedenti oratori, dopo di che il disegno di legge viene approvato.

Successivamente la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gallotti Balboni Luisa ed altri: « *Autorizza-*

*zione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di mq. 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato, in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara* » (2364).

Il senatore Cenini, facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge e conclude dichiarandosi favorevole alla sua approvazione.

Il Presidente auspica che nelle clausole di vendita sia rigorosamente garantito l'uso dell'area di cui si tratta nell'interesse pubblico. In questo senso si esprime anche il senatore Mott.

Indi, dopo successivi brevi interventi del senatore Franza e del senatore Cenini, il disegno di legge viene approvato.

Si passa poi alla discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « *Vendita a trattativa privata al comune di Vecciano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750* » (2296), già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo un'esposizione del senatore Cenini, facente funzioni di relatore, si apre un ampio dibattito, al quale prendono parte, oltre il Presidente e lo stesso senatore Cenini, i senatori Bertoli, Parri e Fortunati, il Sottosegretario di Stato Pecoraro ed il ministro Trabucchi.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad altra seduta, per consentire la acquisizione di informazioni ulteriori sulla situazione urbanistica della zona in argomento.

La Commissione discute quindi il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Alpino ed altri: « *Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio* » (1545), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Oliva, facente funzioni di relatore, si dichiara favorevole al provvedimento, inteso a porre, tra i titoli di studio che danno diritto all'ammissione ai concorsi in oggetto, oltre alle lauree in economia e commercio ed in giurisprudenza, anche quelle in scienze politiche ed in scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Il relatore segnala, peraltro, l'opportunità che sia

fatta risultare l'equivalenza, ai fini della documentazione, del diploma di laurea originale e della copia autentica notarile del medesimo, equivalenza espressamente disposta dalla norma attualmente in vigore, ma non dal testo in esame.

Sul contenuto sostanziale del disegno di legge si apre un ampio dibattito, al quale partecipano, oltre il Presidente ed il relatore, i senatori Bergamasco, Fortunati, Cennini e Bertoli nonchè il Sottosegretario di Stato Bovetti, ed al termine del quale il senatore Bertoli ritira una proposta sospensiva che aveva in un primo tempo presentato.

Circa la questione formale sollevata dal relatore, il Sottosegretario di Stato Bovetti dichiara che l'omessa menzione della copia autenticata del diploma di laurea nell'elenco dei documenti necessari per l'ammissione ai concorsi non significa divieto dell'uso di tale documento, che si intende pertanto consentito.

Infine il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

La Commissione passa quindi alla discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mott e Spagnoli: « *Agevolazioni in materia di crediti all'esportazione* » (2301).

Il senatore De Luca Angelo riferisce sul provvedimento, che mira a ripristinare la riduzione del bollo a lire 0,10 per mille per gli effetti cambiari emessi, in Italia o all'estero, all'ordine di esportatori nazionali, e che vengano utilizzati per operazioni di finanziamento di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635. Il relatore conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione della norma, ritenendola utile per lo sviluppo dei nostri scambi commerciali soprattutto con i Paesi dell'America latina.

Dopo interventi del Presidente, dei senatori Bertoli e Roda e del ministro Trabucchi e replica del relatore, il disegno di legge è approvato con una modificazione formale.

Successivamente la Commissione inizia la discussione del disegno di legge: « *Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori* » (2418). Il senatore De Giovine riferisce favorevolmente sul provvedimento, che prevede la facoltà dell'Amministrazione di concedere al rivenditore che ne faccia domanda una dilazione al paga-

mento dei generi del monopolio contro prestazione di una cauzione pari all'importo dei generi prelevati.

Dopo interventi del Presidente, dei senatori Roda, Fortunati, Franza e Bertoli, del relatore e del ministro Trabucchi, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta per consentire un più approfondito esame del disegno di legge, con particolare riguardo al capoverso che prevede la riduzione della cauzione ad un ventesimo ove questa venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire 5 milioni.

Viene iniziata, infine, la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Sansone: « *Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, anche se assunto dopo il 15 giugno 1962, nell'Amministrazione centrale del tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza* » (2346). Il senatore Oliva illustra il disegno di legge stesso, al quale si dichiara favorevole con un emendamento che limiti la ulteriore collocazione fra i diurnisti a coloro che si trovassero in servizio negli uffici di cui trattasi almeno al 31 agosto 1962, data di pubblicazione delle due leggi di cui sopra.

Dopo interventi del Presidente, del Sottosegretario di Stato Bovetti, dei senatori Fortunati e Ruggeri e replica del relatore, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, per consentire al Rappresentante del Governo di accertare il numero degli impiegati ai quali la norma, modificata nel senso proposto dal relatore, sarebbe applicabile, nonchè la possibilità della copertura finanziaria del relativo onere per il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto 1962.

## INDUSTRIA (9<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963. — Presidenza del Presidente BUSSI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Industria e il commercio Cervone.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Ottolenghi: « *Norme*

per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas » (1889).

Il relatore, senatore Guidoni, illustra la portata degli emendamenti proposti dal Governo, i quali modificano tutti i sette articoli del provvedimento e ne aggiungono due nuovi.

Il Sottosegretario di Stato Cervone, nell'offrire alla Commissione alcuni schiarimenti circa le norme contenute negli emendamenti, dichiara che alla formulazione di questi ultimi si è pervenuti con l'accordo del senatore Ottolenghi nonché degli onorevoli deputati Bima ed Angelini, presentatori di analogo provvedimento alla Camera.

Il Sottosegretario di Stato Cervone illustra quindi il significato tecnico delle norme di protezione dalle fughe di gas. I sistemi di garanzia, osserva l'oratore, sono due: uno acustico ed uno di odorizzazione e l'autorizzazione del Ministro dell'industria all'uso degli apparecchi è concesso su parere di organi tecnici, i quali valuteranno l'efficienza dei sistemi di protezione.

La decorrenza, prorogata di due anni, per l'applicazione delle norme della legge in favore degli apparecchi costruiti in base ai vecchi sistemi è — ad avviso del Sottosegretario — opportuna per salvaguardare la già avvenuta produzione di un certo numero di apparecchi.

I senatori Banfi, Battista e Turani insistono sul principio della necessità di un controllo periodico degli apparecchi.

Il senatore Moro propone che i fornitori stabiliscano una durata media di garanzia per ogni tipo di apparecchio.

Il Sottosegretario di Stato Cervone propone che, date le difficoltà tecniche, si potrebbe affidare la materia al regolamento, previsto dall'articolo 4.

Si passa quindi all'approvazione dei singoli articoli nella formulazione proposta dal Governo: i primi tre sono approvati senza modificazioni. Dopo interventi dei senatori Battista e Banfi, del Presidente Bussi, del senatore Guidoni, relatore, e del Sottosegretario di Stato Cervone, si approva con modifiche l'articolo 4.

Viene anche modificato l'articolo 5 su proposta dei senatori Ronza e Moro e secondo

una formulazione proposta del Presidente Bussi, sulla quale consente anche il Sottosegretario Cervone. Dopo interventi dei senatori Ronza, Battista, Moro e Turani, del Presidente Bussi, e del Sottosegretario Cervone, il quale si rimette alla Commissione, si approva la soppressione dell'articolo 6.

L'articolo 7 viene approvato con modifiche proposte dal senatore Banfi.

Si approvano l'articolo 8 con una modifica al secondo comma proposta dal senatore Banfi e l'articolo 9 con un emendamento aggiuntivo.

Il provvedimento è quindi approvato nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA, su proposta del Presidente Bussi si approva il parere favorevole alla 10<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge: « Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni » (2405), già approvato dalla Camera dei deputati.

---

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

---

### 1<sup>a</sup> Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Venerdì 25 gennaio 1963, ore 9,30

### In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato (2179).

### In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

MONNI. — Indennità integrativa ai giudici della Corte costituzionale (2441).

**2ª Commissione permanente**

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Venerdì 25 gennaio 1963, ore 10

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Deputati ROCCHETTI ed altri. — Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda, e del vincolo alberghiero (2362) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Discussione del disegno di legge:**

Deputati COLITTO; PALAZZOLO; BOIDI ed altri e SPADAZZI. — Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**5ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

Venerdì 25 gennaio 1963, ore 9,30

*In sede referente***I. Esame del disegno di legge:**

PIGNATELLI ed altri. — Norme sull'ordinamento delle Banche popolari (2314).

**II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1955-56 (2429) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conti consuntivi dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1955-56 (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di

oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli olii di oliva commestibili (180-Urgenza) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione, per un nuovo esame, il 16 febbraio 1960*).

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Istituzione di una imposta unica sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori (2292).

2. Deputati RAFFAELLI ed altri. — Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 (2296) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori (2418).

4. SANSONE. — Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, anche se assunto dopo il 15 giugno 1962, nell'Amministrazione centrale del tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza (2346).

**II. Discussione dei disegni di legge:**

1. FENOALTEA. — Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (462).

2. TARTUFOLE e PIOLA. — Modifica della legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente il regime speciale di imposizione *una tantum* per i prodotti tessili (2178).

3. Deputati BIANCHI Gerardo ed altri. — Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (2338) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).



4. Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale alle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone, ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria (2422).

5. Provvidenze a favore della Società manifatture cotoniere meridionali (M.C.M.) (2411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputato BARTOLE. — Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste (2412) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. MINIO ed altri. — Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale (2320).

8. PIOLA. — Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289 e n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e di quella del tesoro (2440).

**6<sup>a</sup> Commissione permanente**  
(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 25 gennaio 1963, ore 9,30

*In sede deliberante*

**I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

BALDINI ed altri. — Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica (2124-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

**II. Discussione del disegno di legge:**

Deputati FRANCESCHINI ed altri. — Provvedimenti integrativi per l'edilizia scola-

stica (2450) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**III. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano (2205).

2. Protezione del Centro archeologico di Paestum (2311).

3. Deputati BUZZI ed altri. — Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia (2040) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**IV. Discussione dei disegni di legge:**

1. Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti e scuole d'arte (2174-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. CORNAGGIA MEDICI e BALDINI. — Provvidenze a favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato » (2359).

3. Deputati CERRETI Alfonso ed altri. — Norme sulla carriera dei provveditori agli studi (2369) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Incremento del ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari (2402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Istituzione di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli (2403) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. MOTT ed altri. — Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento (2348).

7. Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (2083).

8. Fondazione « Guglielmo Marconi » con sede in Bologna (2312).

9. Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani (2432).

10. DI GRAZIA. — Modificazione nell'ordinamento degli studi universitari della denominazione di « Clinica Odontoiatrica » in « Clinica Odontoiatrica e Stomatologia » (1129).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

BELLISARIO. — Istituzione del servizio di orientamento scolastico e professionale (1079).

**7<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

Venerdì 25 gennaio 1963, ore 10

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. RICCIO. — Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti (2389).

2. Revisione delle tasse e dei diritti marittimi (2366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati COLLEONI ed altri. — Modifica dell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 293 (2382) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. GAGLIARDI ed altri. — Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado (2410) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. SPEZZANO. — Norme interpretative del primo comma dell'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali (1051).

*In sede consultiva*

Parere sul disegno di legge:

Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (2452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15*